



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 1/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Mario Pischedda	Presidente
Dott. Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott. Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario Relatore

Nell'adunanza del 18 dicembre 2015

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Predosa**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 9 dicembre 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Daniela Alberghini;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Predosa, con nota a firma del Sindaco del 4 dicembre 2015 (prot. n. 3893), pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie con nota assunta a prot. 10970 del 9 dicembre 2015, ha richiesto un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 8 giugno 2003 n. 131.

Il Comune ha rappresentato, in fatto, che, sulla base degli impegni assunti nel programma amministrativo della compagine risultata vincitrice delle elezioni amministrative del 2014, era stata predisposta una modifica del vigente regolamento cimiteriale prevedendo, tra l'altro, anche la riduzione dei canoni concessori e un rimborso parziale delle tariffe precedentemente applicate mediante riconoscimento di un *bonus* spendibile esclusivamente per il rinnovo di concessione scaduta o sottoscrizione di nuova concessione.

Questa parte delle modifiche regolamentari è stata, poi, stralciata dal testo approvato nella seduta del consiglio comunale del 30 luglio 2015 in quanto tanto il segretario comunale quanto il responsabile del servizio finanziario avevano espresso parere non favorevole basato sulla retroattività della disposizione e sull'indeterminatezza dell'onere posto a carico del bilancio comunale.

Essendo, comunque, intenzione dell'Amministrazione "definire la parte rimasta in sospeso", vengono sottoposti alla Sezione i seguenti due quesiti: in primo luogo se "*può considerarsi legittimo il regolamento contenente la norma sul bonus a favore dei concessionari "d'annata"*" e, in secondo luogo, "*in caso negativo. Quali provvedimenti una tantum o ripetuti ad ogni evento gestionale, possono emettere gli organi di amministrazione per esonerare i funzionari addetti da ogni responsabilità nell'applicazione del regolamento eventualmente deliberato dal consiglio comunale*".

DIRITTO

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Predosa alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Sotto il profilo oggettivo, tanto il primo quanto il secondo quesito appaiono privi dei presupposti oggettivi di ammissibilità.

Il primo quesito, infatti, è finalizzato ad un parere sulla legittimità di un regolamento comunale, materia sottratta alla competenza della Corte dei Conti; esso, inoltre, benchè relativo ad una disposizione avente ricadute finanziarie sul bilancio dell'ente, non rientra nell'alveo della materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere. Infine, il quesito difetta del carattere della generalità.

Il secondo quesito, invece, è finalizzato ad ottenere indicazioni gestionali che non solo determinerebbero l'ingerenza in funzioni di amministrazione attiva, preclusa alla Corte dei Conti, ma che potrebbero, inoltre ed in ipotesi, interferire con altre funzioni della Corte dei Conti ovvero di altri organi magistratuali.

La richiesta di parere difetta, pertanto, dei presupposti oggettivi per la sua ammissibilità.

P.Q.M.

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 18 dicembre 2015

Il Relatore

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in segreteria il 15/01/2016

Per Il Funzionario preposto

(Dott. Federico Sola)

F.to Dott. Mauro Croce